

## CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto dell'Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la fornitura di Apparecchiature HW e Licenze SW Oracle e relativi servizi per il Sistema di E-Procurement a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti per la PA – ID 1634

**1 di 22**

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Isonzo19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, nella persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche "Committente" o "Consip")

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### PREMESSO CHE

- a) la Consip, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000), nonché dell'articolo 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), e dei relativi decreti attuativi, ha il compito di provvedere all'attuazione del Programma di razionalizzazione degli Acquisti per beni e servizi della Pubblica Amministrazione, anche mediante, tra l'altro, la stipula di Convenzioni quadro con imprese fornitrici, individuate tramite procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente, a beneficio di tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- b) in particolare, con il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato alla Consip lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione degli Acquisti per beni e servizi della Pubblica Amministrazione, ciò anche mediante un sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche e la creazione e l'utilizzo dei mercati elettronici per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni anche ai sensi del D.P.R. 101 del 4 Aprile 2002;
- c) con Convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi;
- d) sono state successivamente sottoscritte ulteriori Convenzioni sempre aventi ad oggetto la realizzazione e gestione delle attività di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388;



- e) in esecuzione dei compiti assegnatigli dall'Amministrazione e in ragione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013, la Consip, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento del contratto per la fornitura di Apparecchiature HW e Licenze SW Oracle e relativi servizi per il Sistema di E-Procurement a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti per la PA, attraverso un appalto specifico sullo SDAPA ICT;
- f) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- g) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- h) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- i) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: **63440560A1**;
- j) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- k) Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .
- l) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- m) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "IV" Modalità di trasmissione delle fatture) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- n) Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto dell'Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la fornitura di Apparecchiature HW e Licenze SW Oracle e relativi servizi per il Sistema di E-Procurement a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti per la PA – ID 1634

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



## OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) Fornitura di Apparati hardware Oracle: **1) Storage: Exadata Database Machine X5-2: model family; 2) Software Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual; 3) Storage: Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P: model family; 4) Storage: Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C: model family (20 dischi); 5) Storage: Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C: model family (24 dischi)** così come descritti e dettagliati nel par. 2 –dell'allegato II – Capitolato tecnico Parte II;
  - b) Servizi di consegna, installazione, configurazione e messa in opera degli apparati hardware e delle licenze software di cui al precedente punto a) così come descritti e dettagliati nel par. 2 –dell'allegato II – Capitolato tecnico Parte II;
  - c) Servizio di manutenzione degli apparati hardware di cui al precedente punto a) nn. 1) 3) 4) e 5);
  - d) Servizio di manutenzione delle licenze software di cui al precedente punto a) n. 2);
  - e) Servizio di manutenzione degli apparati hardware e delle licenze software Oracle già in uso presso la Committente/Amministrazione, così come descritti e dettagliati nell'Appendice 1 dell'Allegato "II" – Capitolato Tecnico Parte II;
  - f) Servizi continuativi di supporto avanzato per gli apparati hardware Oracle (Advanced Support Assistance) così come descritti e dettagliati nel par. 2 –dell'allegato II – Capitolato tecnico Parte II.
2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1, lettera a), dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, preferibilmente redatta in lingua italiana.
3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere erogati presso la sede Consip di via Isonzo 19/E in Roma e la sede dell'Amministrazione di via Carucci 99 in Roma e/o altra diversa sede stabilita dall'Amministrazione e/o dal Gestore del Sistema.
5. I prodotti dovranno essere consegnati presso il CED dell'Amministrazione, sito in Roma via Mario Carucci 99, con accesso da via Mario Carucci 125 - varco consegna merci- o altra diversa sede della Committente e/o dell'Amministrazione indicata in Capitolato Tecnico. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il seguente riferimento telefonico \_\_\_\_\_.
6. La consegna di cui al precedenti comma 5 dovrà risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della



- consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi della Committente. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
7. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse della merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
  8. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 6 vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
  9. Il Fornitore consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il Piano operativo contenente una proposta relativa ai termini per l'installazione, l'attivazione, la configurazione della fornitura e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nella documentazione di gara. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatto salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel piano operativo, i termini previsti nel piano operativo approvato dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
  10. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
  11. La consegna della merce dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto.
  14. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. \_\_\_\_\_.  
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Dott. \_\_\_\_\_.
  15. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura" per i servizi di



cui all'Art. 1 S comma 1 lett. c) e d) ovvero allo spirare di 24 mesi dalla "Data di avvio attività" per i servizi di cui all'Art. 1 S comma 1 lett. e). L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli artt.308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

### **ARTICOLO 3 S**

#### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
  - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
  - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
  - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
  - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
  - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso



remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO**

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente e/o all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente e/o l'Amministrazione ne sarà/saranno titolare/i a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.

#### **ARTICOLO 5 S**

##### **GARANZIE**



1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 13 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

## **ARTICOLO 6 S**

### **SUBAPPALTO**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## **ARTICOLO 7 S**

### **CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MESSA IN OPERA**

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.



2. Entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrente dalla data di stipula del presente contratto l'Impresa dovrà avere terminato il processo di installazione e configurazione di tutti gli apparati hw e di tutte le licenze sw, nonché renderli operativi.
3. Ultimate le operazioni di installazione e configurazione, l'Impresa dovrà consegnare alla Committente un "Verbale di Fine consegna e Installazione" recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.
4. Si precisa che la consegna, installazione, configurazione e messa in opera della fornitura si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi all'imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione delle apparecchiature e delle Opzioni, prima accensione e verifica della funzionalità, asporto dell'imballaggio, costi di trasferta del personale, costi per extraorario notturno e/o festivo.

## **ARTICOLO 8 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata:
  - con riferimento alla fornitura e ai servizi di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. a) e b) entro il termine indicato in sede di Capitolato Tecnico con decorrenza dal Rapporto di Fine Installazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010;
  - con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), d), e), f) entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato tecnico.
4. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Ogni consegna, successiva alla prima, di apparecchiature e di prodotti software oggetto del contratto, sarà oggetto di verifica di conformità secondo le medesime modalità sopra descritte.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a) ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. c), d), e), f) da parte della Committente.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale



verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 10 S "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.

8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 13 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
9. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
10. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione.
11. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
13. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
14. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 9 S**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software per un periodo fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 8 S "Verifica di conformità", nonché il servizio di manutenzione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software Oracle già in uso della Committente per un periodo fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla "Data di avvio delle attività".
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento



- coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
  4. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
    - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
    - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
  5. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
  6. La Committente e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti, il livello di severità mediante strumento telematico all'indirizzo \_\_\_\_\_, confermata via posta elettronica all'indirizzo \_\_\_\_\_. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via posta elettronica.
  7. Con riferimento al servizio di manutenzione dei prodotti software, ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
  8. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via fax alla Committente, entro i termini di seguito riportati:
    - a) per il livello di **Severità 1** entro 2 ore solari;
    - b) per il livello di **Severità 2** entro 7 ore solari;
    - c) per il livello di **Severità 3** entro un giorno solare;
    - d) per il livello di **Severità 4** entro un giorno solare.
  9. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare dei prodotti software entro i seguenti termini perentori:
    - **Livello di severità 1: risoluzione**, nel 100% dei casi, entro 2 (due) giorni solari dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma;
    - **Livello di severità 2: risoluzione**, nel 100% dei casi, entro 5 (cinque) giorni solari dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma;
    - **Livello di severità 3 e 4: risoluzione**, nel 100% dei casi, entro 30 (trenta) giorni solari dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma.



10. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 9, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 10 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
11. Con riferimento al servizio di manutenzione degli apparati hardware, l'Impresa si impegna a ripristinare la funzionalità delle apparecchiature **entro 8 (otto) ore lavorative** dalla segnalazione del malfunzionamento.
12. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S "Garanzie".
13. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
14. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 9 -nel caso dei prodotti software-, l'Impresa, previa fornitura di una soluzione temporanea come specificato al comma 7, potrà concordare con la Committente un nuovo termine per la risoluzione definitiva del malfunzionamento che sarà oggetto di eventuale applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 S "Penali".
15. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 11 -nel caso di apparecchiature hardware-, o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
16. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente e/o l'Amministrazione.
17. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
18. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.

## ARTICOLO 10 S

### PENALI

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto dell'Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la fornitura di Apparecchiature HW e Licenze SW Oracle e relativi servizi per il Sistema di E-Procurement a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti per la PA – ID 1634

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature di cui al precedente articolo 7 S “Consegna, installazione, configurazione e messa in opera” la Committente applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del massimale contrattuale di cui al successivo art. 11 S comma 1. La medesima penale si applica per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di installazione, configurazione e messa in opera.
2. Resta convenuto che l’Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del massimale contrattuale di cui al successivo art. 11 S comma 1 per ogni inadempimento.
4. Qualora l’Impresa non concluda le attività di installazione e configurazione della fornitura entro i termini previsti, la Committente applicherà una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del massimale contrattuale di cui al successivo art. 11 S comma 1 per ogni giorno di ritardo.
5. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall’art. 8 S “Verifica di conformità” la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del massimale contrattuale di cui al successivo art. 11 S comma 1.
6. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione”, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a :
  - per Livello di severità 1 e 2 : 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 11 S comma 1 per ogni ora solare di ritardo.
  - per Livello di severità 3 e 4 : 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 11 S comma 1 per ogni giorno solare di ritardo.
7. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione”, si verifichi un ritardo rispetto al termine per il ripristino dei malfunzionamenti hardware, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a :
  - per Livelli di severità 1 e 2 : 1 ‰ (uno per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 12 S comma 1 per ogni giorno solare di ritardo;
  - per Livelli di severità 3 e 4 : 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 12 S comma 1 per ogni giorno solare di ritardo.
8. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione”, si verifichi un ritardo rispetto al termine per il ripristino dei malfunzionamenti software, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a :



- per Livelli di severità 1 e 2 : 1 ‰ (uno per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 11 S comma 1 per ogni giorno solare di ritardo;
  - per Livelli di severità 3 e 4 : 0,3 ‰ (zero virgola cinque per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione di cui al successivo art. 12 S comma 1 per ogni giorno solare di ritardo.
9. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 9 S "Servizio di manutenzione", l'Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, la Committente applicherà una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del massimale contrattuale di cui al successivo art. 11 S comma 1 per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata – malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
  10. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale una tantum pari all'1 ‰ (uno per mille) del massimale contrattuale di cui al successivo art. 11 S comma 1 lett. f), fermo restando la sostituzione della figura professionale con altra avente le caratteristiche richieste.
  11. Qualora l'Impresa non rispetti i termini di cui al Piano operativo, la Committente applicherà una penale pari 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) del massimale contrattuale di cui al successivo art. 11 S comma 1 per ogni giorno di ritardo.
  12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
  13. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
  14. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
  15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
  16. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
  17. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 11 S "Corrispettivo",

---

Classificazione del documento: Consip Public

14 di 22

Schema di Contratto dell'Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la fornitura di Apparecchiature HW e Licenze SW Oracle e relativi servizi per il Sistema di E-Procurement a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti per la PA – ID 1634

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 11 S

### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale massimo, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per apparecchiature e prodotti software forniti riportati nella dichiarazione d'offerta, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) *< ove presenti >* e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) al netto di IVA, così suddiviso:
  - a) Il corrispettivo contrattuale massimo per la fornitura degli apparati hardware e del software di base di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a):
    - punto 1), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo della garanzia per un periodo di 12 mesi e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione";
    - punto 2), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo della garanzia per un periodo di 12 mesi e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione";
    - punto 3), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo della garanzia per un periodo di 12 mesi e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione";
    - punto 4), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo della garanzia per un periodo di 12 mesi e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione";
    - punto 5), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), comprensivo della garanzia per un periodo di 12 mesi e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione";
  - b) Il corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di "consegna, installazione e configurazione degli apparati hardware e delle licenze software " di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_)



- \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- c) Il corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- d) Il corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- e) Il corrispettivo contrattuale massimo per il servizio di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera e) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- f) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera f) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
- g) *< ove presenti >* Il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
6. *<eventuale, da inserire nel caso di contratti ad esecuzione periodica e continuativa di durata almeno annuale>* I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

## ARTICOLO 12 S

### FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura :



- A. con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1S comma 1 lett. a) punti 1),2), 3), 4) e 5) e ai servizi di cui all'art. 1S comma 1 lett. b), l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 8 S comma 6;
  - B. con riferimento ai servizi di cui all'art. 1S comma 1 lett. c) e d) l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 6;
  - C. con riferimento al servizio di cui all'art. 1S comma 1 lett. e) l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 6;
  - D. con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento di cui all'art. 1S comma 1 lett. f) l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 6;
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >  
*< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >  
*< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta



un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

7. Si precisa che :

- le fatture di cui al precedente comma 1 lett. A) dovranno essere prodotte unitamente al/la relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti ( se presenti);
- le fatture di cui al precedente comma 1 lett. B) e C) dovranno essere prodotte unitamente al/la relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità;
- le fatture di cui al precedente comma 1 lett. D) dovranno essere prodotte unitamente al/la relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazioni sulle prestazioni rese.

8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003.
9. Il Fornitore si impegna in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Consip adotta a decorrere dalla data del 31 marzo 2015 seguendo le indicazioni contenute nell'allegato "modalità di trasmissione delle fatture".
10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi sono stati consegnati alla Consip S.p.A. prima della stipula. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto dell'Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la fornitura di Apparecchiature HW e Licenze SW Oracle e relativi servizi per il Sistema di E-Procurement a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti per la PA – ID 1634

Allegato 4 – Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



“pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

## **ARTICOLO 13 S**

### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi del comma 2 dell’art. 20 G;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell’Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente art. 7 G;
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art 5 S “Garanzie”, art 8 S “Verifica di conformità”, art.10 S “Penali”, art. 14 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari art. 4 G “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 5 G “Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro”, art. 6 G “Obblighi di riservatezza”, art. 8 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti



software”, art. 9 G “Proprietà dei prodotti”, art. 12 G “Cauzione”, art. 15 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 16 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 17 G “Subappalto”, art. 20 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 21 G “Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001”, art. 22 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa”.

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.
5. La Committente, nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.

## **ARTICOLO 14 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.



6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì \_\_\_\_\_

La Committente  
L'Amministratore Delegato  
Ing. Luigi Marroni

L'Impresa  
Il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 4S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;



Articolo 5 S - Garanzie ;  
Articolo 8 S – Verifica di conformità  
Articolo 11 S - Penali ;  
Articolo 13 S - Risoluzione ;  
Articolo 14 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici  
Articolo 2 G: Definizioni  
Articolo 3 G: Aumento e diminuzione – Modifiche e Varianti in aumento e in diminuzione  
Articolo 4 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali  
Articolo 5 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro  
Articolo 6 G: Obblighi di riservatezza  
Articolo 7 G: Brevetti industriali e diritti d'autore  
Articolo 8 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software  
Articolo 9 G: Proprietà dei prodotti  
Articolo 10 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa  
Articolo 11 G: Oneri fiscali e spese contrattuali  
Articolo 12 G: Cauzione  
Articolo 13 G: Recesso  
Articolo 14 G: Recesso per giusta causa  
Articolo 15 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito  
Articolo 16 G: Trasparenza dei prezzi  
Articolo 17 G: Subappalto  
Articolo 18 G: Foro esclusivo  
Articolo 19 G: Trattamento dei dati personali  
Articolo 20 G: Condizione particolare di risoluzione  
Articolo 21 G: Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001  
Articolo 22 G: Ulteriore condizione risolutiva espressa  
Articolo 23 G: Subingresso nel contratto

L'Impresa  
il legale rappresentante

---